

Circolare del Ministero dell'interno Miacel n. 9 (93)
Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1993, n. 180

Certificazione della buona condotta

(omissis)

A seguito dei numerosi quesiti pervenuti a questo ministero dalle Amministrazioni comunali, in relazione alla problematica in oggetto si svolgono le seguenti considerazioni.

Con legge n. 732 del 23 ottobre 1984 venne abolita la richiesta e l'accertamento del requisito della buona condotta per l'accesso ai pubblici impieghi, abrogato il n. 3 del comma 1 dell'articolo 2 del Dpr 10 gennaio 1957, n. 3 (Statuto degli impiegati civili dello Stato) ed abrogata ogni altra disposizione incompatibile.

Veniva posto così fine al riferimento ad un requisito di difficile ed insicuro accertamento superato dall'evoluzione della società.

Il certificato di buona condotta, che ha natura di attestazione di notorietà, era previsto espressamente dall'articolo 7 del Testo unico delle leggi comunali e provinciali n. 383/1934, che prevedeva la competenza al rilascio in capo al podestà.

La competenza al rilascio di tale atto venne in seguito basata sull'articolo 151, n. 8, del Testo unico delle leggi comunali e provinciali 1915 in quanto "attestato di notorietà pubblica".

A seguito dell'abrogazione delle norme citate ad opera dell'articolo 64 della legge n. 142/90, è venuta a mancare tale base legislativa all'esercizio della competenza di cui trattasi.

Ne deriva che tutte quelle norme di carattere legislativo e regolamentare, intervenute in tempi anche successivi, che fanno riferimento al possesso del requisito della buona condotta devono ritenersi implicitamente abrogate.

Per quanto riguarda i connazionali residenti all'estero, l'attestazione della buona condotta è rilasciata, ai sensi dell'articolo 51 del Dpr 5 gennaio 1967 che reca disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari, dall'autorità consolare della circoscrizione in cui l'interessato ha la sua residenza.

Orbene anche tale disposizione è da ritenersi caducata in quanto è collegata alla prescrizione da parte della legislazione nazionale dell'attestazione della buona condotta.

Venuta meno, come si è detto, la legislazione nazionale, ne consegue che l'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 non ha possibilità di vigenza autonoma.

Ciò premesso, poiché risulta che tale certificato continua ad essere richiesto da parte di Amministrazioni pubbliche, in particolare per l'iscrizione in Albi professionali, al fine di evitare disagi all'utenza cui le amministrazioni comunali ne rifiutano il rilascio, si pregano le Ssll di voler dare la più ampia diffusione delle presenti considerazioni, peraltro condivise dalla presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Si ringrazia e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.